

SP151 - A.IR AUTOSERVIZI IRPINI-SERVIZI DI TRASPORTO INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE

Provvedimento n. 24630

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi da quelli di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 29 luglio 2013, da parte della società Viaggi di Maio S.r.l.;

VISTE le richieste di informazioni inviate alla società Autoservizi Irpini - A.IR. S.p.A., in data 16 settembre 2013 e 25 ottobre 2013, e le relative risposte della società, pervenute in data 4 ottobre 2013 e 4 novembre 2013;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la società Autoservizi Irpini - A.IR. S.p.A. (di seguito anche A.IR.) risulta svolgere servizi di trasporto pubblico di linea su gomma di interesse regionale e provinciale, su parte del territorio regionale e sulla quasi totalità del territorio provinciale, sulla base di contratti di affidamento provvisorio con la Regione Campania e la Provincia di Avellino (una autolinea di competenza regionale e trentasei autolinee di competenza provinciale);

RITENUTO, pertanto, che la società A.IR. è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale in condizioni di monopolio legale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intenda svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, è emerso che la società A.IR. svolge direttamente, in regime di concorrenza e, pertanto, in assenza di separazione societaria, l'attività di trasporto di persone sulle seguenti tre autolinee bi-regionali, autorizzate senza contributo: Nusco - Avellino - Roma (sulla base di un'autorizzazione da parte della Regione Campania, rilasciata il 7 ottobre 2008), Lapio - Avellino - Roma (sulla base di un'autorizzazione della Regione Campania, rilasciata l'11 febbraio 2011) e Bagnoli - Avellino - Roma (a seguito di trasformazione in linea autorizzata, ex articolo 39 della L.R. n. 3/2002, ad opera dell'atto integrativo al contratto di affidamento provvisorio per il trasporto pubblico di interesse regionale su gomma, del 27 giugno 2012, tra la Regione Campania e A.IR.);

CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita, è emerso che la società A.IR., a partire dal mese di gennaio 2012, ha iniziato ad operare direttamente in regime di concorrenza e, pertanto, in assenza di separazione societaria, nel mercato del servizio di trasporto interregionale di competenza statale con tre autolinee (con partenza da Avellino con destinazione Rimini, Trieste e San Remo), sulla base di autorizzazioni del Ministero dei Trasporti del 29 luglio 2010, 12 novembre 2010 e 9 marzo 2012, successivamente rimodulate e aumentate a cinque nel mese di luglio 2013 (con partenza da Avellino e destinazione: Venezia, Rimini, Pisa, Pescara, Carpi), sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero dei Trasporti in data 22 aprile 2013;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, ed è per tale ragione imputabile alla società A.IR.;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società Autoservizi Irpini - A.IR. S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

DELIBERA

- a) di contestare alla società Autoservizi Irpini - A.IR. S.p.A., affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse regionale e provinciale, nell'ambito della Regione Campania e della Provincia di Avellino, la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante società separata, nello svolgimento dei servizi di trasporto interregionale (tre linee bi-regionali autorizzate senza contributo), a partire dal 2008, e di trasporto interregionale di competenza statale, a partire dal mese di gennaio 2012;
- b) di contestare alla società Autoservizi Irpini - A.IR. S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;
- c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, nei confronti della società Autoservizi Irpini - A.IR. S.p.A.;
- d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Scarsi;
- e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;
- g) che il procedimento deve concludersi entro il 26 aprile 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

p. IL PRESIDENTE
Piero Barucci